Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

13.2023
Novembre

Contribuenti forfettari: gestione e conseguenze della lettera di compliance ricevuta da parte dell'Agenzia delle Entrate

Sommario

1. PREMESSA 2
2. LETTERE DI COMPLIANCE RICEVUTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021: CRITICITÀ 2
3. DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022: COSA FARE 3
4. ULTERIORI CONSIDERAZIONI 3

1. INTRODUZIONE

Come da provvedimento prot. 325550 del 19 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate sta inviando in questi giorni agli **esercenti attività di impresa e lavoro autonomo che hanno applicato il regime forfettario nel periodo d'imposta 2021** una comunicazione in cui segnala una possibile anomalia — una mancata o incompleta compilazione del Quadro RS nella Dichiarazione dei redditi anno 2021 — e con la quale invita il contribuente eventualmente in difetto a regolarizzare la propria posizione.

La comunicazione viene trasmessa ai contribuenti mediante posta elettronica certificata oppure, in assenza di PEC o in caso di mancato recapito, tramite posta ordinaria. La stessa comunicazione è consultabile all'interno dell'area riservata del proprio Cassetto fiscale. Tale comunicazione può essere ignorata qualora il contribuente non disponga di alcun dato da indicare.

2. LETTERE DI COMPLIANCE RICEVUTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2021: CRITICITÀ

Da un punto di vista contenutistico va considerato che il Quadro RS della Dichiarazione ha solo scopi informativi e non modifica la tassazione o gli importi versati da parte del contribuente. I dati informativi richiesti dall'Agenzia delle Entrate sono:

Per gli esercenti attività d'impresa:

- **Numero complessivo di mezzi di trasporto e/o veicoli posseduti e/o detenuti** (proprietà, comodato, noleggio, usufrutto, leasing, …) dal contribuente per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta (31.12);
- **Costo** complessivo sostenuto nel corso del periodo d'imposta per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa e i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- **Costo** complessivo sostenuto nel corso del periodo d'imposta per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni, canoni di noleggio e di affitto d'azienda, royalties);
- **Costo** complessivo sostenuto nel corso del periodo d'imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

Per i professionisti:

- **Spese complessive sostenute** nel corso del periodo d'imposta **per consumi**, ovvero: servizi telefonici, energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

La richiesta di questi dati da parte dell'Agenzia delle Entrate comporta evidenti problematiche in quanto, com'è noto, i **contribuenti forfettari** — che deducono i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività lavorativa in maniera forfettaria e che beneficiano della agevolazione del non dover tenere le scritture contabili, con conseguenti minori adempimenti e minori costi di gestione — **normalmente non contabilizzano le spese e di conseguenza non dispongono facilmente dei dati richiesti**. Per tale ragione nella stragrande maggioranza dei casi sino ad ora il rigo veniva lasciato vuoto.

La situazione cambia a seguito di questa richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate che sembra comunque essersi resa conto — seppur solo a posteriori — delle suddette problematiche tanto che per effetto del Decreto "Proroghe" (art. 6 DL 29 settembre 2023 n. 132) la scadenza per l'eventuale risposta da parte del contribuente

alle comunicazioni riguardanti l'anno 2021 è rimandata al 30 novembre 2024 senza applicazione di alcuna sanzione.

Si aggiunga che attualmente i pareri forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate in merito ai dati informativi da comunicare sono datati e discordanti anche rispetto alle istruzioni ministeriali dei modelli dichiarativi. Ad esempio:

- **La terminologia adottata** nelle Istruzioni ministeriali fa più volte riferimento alle spese sostenute (coerentemente con il criterio di cassa che regola la determinazione dei ricavi o compensi del contribuente in regime forfettario), tuttavia le Circolari dell'Agenzia delle Entrate fanno chiaramente riferimento alle spese documentate indipendentemente dall'avvenuto pagamento delle stesse;
- **Per quanto riguarda i costi promiscui**, nonostante in merito ai quali nulla viene espressamente previsto né dalla norma né dalle Istruzioni di compilazione del Modello Redditi, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni contrastanti:
  - **Nella Circolare n. 10/E/2016** si era fatto riferimento alla documentazione ricevuta dal contribuente (dunque senza tenere conto dell'effettivo sostenimento della spesa) specificando anche che gli eventuali beni strumentali (ad esempio i veicoli) dovessero essere considerati anche se ad uso promiscuo nella misura del 50%;
  - **Nella Circolare n. 24/E/2016** si era puntualizzato che le informazioni dovessero dipendere solo dalla documentazione fiscale ricevuta dai contribuenti nel periodo di imposta (i costi sostenuti promiscuamente, evidentemente, non sono documentati in capo alla Partita IVA);
  - **Nella Circolare n. 24/E/2016** (contraddicendo il passaggio precedente) si precisava che rileverebbero anche i costi e le spese afferenti a beni o servizi utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, nella misura del 50%.

La proroga al 30 novembre 2024 senza alcuna sanzione e la necessità di nuove indicazioni chiare sui dati informativi richiesti suggeriscono di attendere eventuali ulteriori sviluppi della vicenda per quanto riguarda le comunicazioni eventualmente ricevute dal contribuente per l'anno d'imposta 2021: lo Studio continua a monitorare con attenzione l'evoluzione di questa situazione per consigliare nel migliore dei modi i propri Clienti sui prossimi adempimenti connessi.

3. DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022: COSA FARE

Per quanto riguarda l'anno d'imposta 2022, la trasmissione della cui dichiarazione dei Redditi è in scadenza al 30 novembre 2023, ricordato che l'indicazione dei suddetti dati informativi non incide sull'imponibile e sull'imposta, si invitano i clienti operanti nel regime forfettario che volessero comunicare allo Studio i dati informativi utili alla più completa compilazione del quadro RS (per prevenire ulteriori lettere dell'Agenzia delle Entrate) a farlo **entro il 20.11.2023**.
Dovendosi confrontare con tutte le criticità di cui sopra riteniamo un valido suggerimento quello di **accedere alla propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate tramite credenziali Fisconline o SPID** e verificare le fatture elettroniche ricevute nell'anno d'imposta 2022 a verifica e integrazione delle informazioni già in proprio possesso.

4. ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Per correttezza riteniamo di dover sottolineare che gli Studi professionali, incluso il nostro, hanno potuto fino ad ora proporre tariffe di gestione contenute e competitive per i contri-

buenti forfettari proprio grazie alla agevolazione di non dover tenere le scritture contabili, motivo per il quale il nostro Studio non dispone dei dati informativi richiesti dall'Agenzia delle Entrate essendo appunto i forfettari esonerati dal versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e dagli altri obblighi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a sola eccezione della numerazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti (art. 1 L. 190/2014).

Qualora divenisse obbligatorio contabilizzare per i Clienti forfettari anche le fatture passive si renderà necessario procedere caso per caso con un adeguamento delle voci di Mandato professionale per i contribuenti forfettari di cui seguiamo la contabilità.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.